

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per i servizi elettorali, 15 giugno 1993, n. 118, prot. 09304244, fascicolo 15600/11962

Esclusione della facoltà di rinuncia di candidati ammessi al ballottaggio.

Per corrispondere ai quesiti qui pervenuti comunicasi che comma 6 articolo 6 et comma 8 articolo 8 legge 25 marzo 1993 n. 81 escludono, rispettivamente per candidato carica sindaco et candidato a carica presidente provincia ammessi al ballottaggio facoltà rinuncia consentendo invece sostituzione candidati predetti unicamente in caso impedimento a carattere permanente aut decesso.

Pregasi portare quanto sopra a conoscenza presidenti Commissione elettorale circondariale et Ufficio elettorale centrale, nonché sindaci comuni rispettiva provincia et rappresentanti locali partiti politici.